Sentenza del 20/12/2021 n. 40693 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. L'Agenzia delle Entrate notificava alla srl MDL Trade un avviso di rettifica della dichiarazione Iva dell'anno 2002 per operazioni ritenute inesistenti.

2. La CTP di Bari accoglieva il ricorso proposto dalla società avverso detto avviso.

3. La decisione veniva confermata dalla CTR della Puglia con la sentenza in epigrafe.

4. Per la cassazione di detta sentenza ricorreva l'Agenzia delle Entrate.

5. La società resisteva.

6. La stessa, il 29 maggio 2019, presentava istanza di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2019.

7. L'Agenzia delle Entrate, con memoria del 4 dicembre 2020, attestava che "l'istanza è risultata regolare e che la contribuente ha effettuato il pagamento di quanto dovuto".

8. In ragione di quanto precede il giudizio deve essere dichiarato estinto.

9. Le spese del giudizio, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2021

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza